

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**FORNITURA IN NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI ASSISTENZA FULL RISK E FULL SERVICE, DI N.15
AUTOMEDICHE ELETTRICHE E SERVIZI DI MANUTENZIONE MECCANICA CONNESSI**

INDICE

1	OGGETTO DELL'APPALTO
2	DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI
3	VALORE BASE D'ASTA
4	NORME DI RIFERIMENTO
5	SPECIFICHE TECNICHE
6	INDICAZIONI RELATIVE ALL'USO DEGLI AUTOVEICOLI
7	GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
8	CONSEGNA DEGLI AUTOVEICOLI E DECORRENZA DEL NOLEGGIO
9	MANUTENZIONE
10	PNEUMATICI
11	RIPARAZIONI DI CARROZZERIA E REVISIONI
12	SOCCORSO STRADALE
13	COPERTURA ASSICURATIVA E GESTIONE SINISTRI
13.1	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
13.2	RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI
13.3	GUASTI ACCIDENTALI
13.4	INCENDIO, FURTO TOTALE E PARZIALE
13.5	COPERTURA RISCHI ULTERIORI
14	SERVIZIO DI RICEZIONE CHIAMATE
15	RETE DEI CENTRI DI SERVIZIO
16	RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO
17	PERCORRENZE CHILOMETRICHE
18	VARIAZIONI
19	TEMPI DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
20	CONDIZIONI CONTRATTUALI
21	OBBLIGI A CARICO DELL'IMPRESA FORNITRICE
22	PENALI
23	DEPOSITO CAUZIONALE
24	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
25	OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
26	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
27	STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI
28	RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA
29	ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI
30	SUBAPPALTO E CESSIONE
31	REVISIONE DEI PREZZI
32	RISERVATEZZA
33	MONITORAGGIO E DECURTAZIONE DEL CANONE
34	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
35	FORO COMPETENTE
36	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto della presente fornitura è la fornitura in noleggio, comprensivo di assistenza full risk e full service, di n. 15 automediche elettriche e servizi di manutenzione connessi, per la durata di 60 mesi e 150.000 km, pneumatici inclusi, esclusa la manutenzione dell'allestimento automedica, individuando come spesa presunta complessiva l'importo di **€ 1.764.000,00 oltre IVA ove dovuta**.

La fornitura consta di un unico lotto (si faccia comunque riferimento al documento caratteristiche tecniche Allegato 1) e prevede l'erogazione di un servizio base, che assicura:

- consegna degli autoveicoli;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autoveicolo originale, escluso l'allestimento sanitario richiesto;
- fornitura e sostituzione degli pneumatici (convenzionali e termici) comprensiva di convergenza, bilanciatura e riparazione;
- revisioni;
- soccorso stradale;
- copertura assicurativa "kasko" con franchigia.

Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati nonché della tassa di proprietà dell'autoveicolo (se dovuta).

Le uniche spese a carico di AREU sono:

- energia elettrica;
- lavaggio;
- manutenzione ordinaria dell'allestimento sanitario.

2. DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI

Il contratto ha durata di **5 anni (60 mesi)** e 150.000 km a decorrere dalla data del verbale di consegna, prevista presso la sede di AREU Magazzino Regionale PANFLU (Via Ex Strada provinciale 161 – 20049 Settala MI - Fraz. Premenugo).

La sottoscrizione del contratto dovrà intervenire entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione ex art. 90 D.Lgs. 36/2023, salvo diversa indicazione da parte di AREU.

Come previsto dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, è fatta salva la facoltà di AREU di recedere dal contratto in qualunque momento, tenendo indenne l'appaltatore mediante pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, nei casi in cui si renda necessario attivare ulteriori forniture, indicativamente fino ad ulteriori 10 automediche elettriche e servizi connessi, per un importo complessivo massimo di € 1.176.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

La durata del contratto in tale ultimo caso decorrerà dalla data di attivazione (con verbale di collaudo) per la durata di ulteriori 60 mesi.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente avviate prima della scadenza del contratto se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D. Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3. VALORE BASE D'ASTA

Il valore complessivo della fornitura, a base d'asta, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, è pari ad € **1.764.000,00** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

4. NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA e dai suoi allegati, dal Disciplinare di gara, dal contenuto delle offerte, dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto delle offerte e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati saranno queste ultime a prevalere, fatte salve naturalmente le migliorie eventualmente offerte in gara ed espressamente ritenute tali da AREU. L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Codice Etico Comportamentale di AREU e del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali.

5. SPECIFICHE TECNICHE

Gli autoveicoli dovranno avere un kilometraggio non superiore a 50 km, fatto salvo gli eventuali chilometri necessari per la consegna.

AREU potrà chiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente dell'autoveicolo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri. Il Fornitore, in aggiunta al Manuale d'uso e manutenzione dell'autoveicolo rilasciato dalla casa costruttrice dell'autoveicolo, dovrà dotare ogni autoveicolo noleggiato di un Manuale Operativo con:

1. le regole da seguire per il ritiro dell'autoveicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, sanzioni amministrative;
2. l'elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e fax, tipologia di attività, orario di apertura, etc.). In alternativa, il Fornitore dovrà indicare un numero verde di assistenza in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del Fornitore;
3. due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero

- di telefono di emergenza del Fornitore e dell'organizzazione di assistenza su strada;
4. le istruzioni relative alla restituzione degli autoveicoli al termine del contratto, con indicazioni relative a tutto quanto fornito insieme all'autoveicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.).

Il Fornitore, al momento della messa a disposizione dell'autoveicolo, dovrà inoltre consegnare ad AREU il Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna.

6. INDICAZIONI RELATIVE ALL'USO DEGLI AUTOVEICOLI

Ai fini di un corretto utilizzo degli autoveicoli, AREU si atterrà alle indicazioni di seguito elencate.

Gli autoveicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della Strada. AREU si assumerà qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni.

Gli autoveicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia. Gli oneri derivanti dagli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito ad accertato dolo, incuria, negligenza o colpa grave da parte del conducente dell'autoveicolo verranno addebitati ad AREU.

AREU si impegna affinché il conducente dell'autoveicolo sia persona abilitata alla guida in forza delle norme vigenti al momento. AREU si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del Manuale Operativo in dotazione a ciascun autoveicolo in noleggio.

AREU sarà custode dell'autoveicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire l'effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore è obbligato ad eseguire a norma del presente Capitolato. Non potrà concedere l'autoveicolo in pegno o garanzia e non permetterà che sia sottoposto a pignoramento.

Gli autoveicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro autoveicolo o per percorsi fuori strada.

Gli autoveicoli non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.

Lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato e sarà cura di AREU avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento.

AREU non apporterà modifiche agli autoveicoli e non apporrà scritte pubblicitarie senza espressa autorizzazione del Fornitore.

AREU si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo. Gli oneri derivanti dagli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto del suddetto programma verranno addebitati ad AREU.

AREU si impegna ad effettuare il controllo del livello dei liquidi secondo quanto previsto nel Manuale Operativo e a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei centri di servizio indicati dal Fornitore. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto di quanto sopra indicato verranno addebitati ad AREU.

AREU dovrà controllare costantemente la pressione degli pneumatici e lo spessore del battistrada che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

In caso di furto, AREU provvederà a sporgere immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) dell'autoveicolo. La mancata consegna di questi comporterà l'intero addebito del valore dell'autoveicolo, al valore Eurotax blu del momento. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia al Fornitore nei medesimi termini sopra indicati.

In caso di incidente, AREU dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 48 ore dall'accadimento via fax (o PEC) e per posta entro 72 ore con le modalità che verranno concordate con il Fornitore.

AREU è tenuta a dare comunicazione a tutti i conducenti delle indicazioni sopra riportate ed a vigilare sul conseguente rispetto delle medesime indicazioni da parte dei conducenti degli autoveicoli.

7. GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

AREU provvederà a liquidare eventuali sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente, rinotificate dal Fornitore o dalle autorità competenti.

AREU potrà adottare soluzioni preventive ed alternative alle modalità ordinarie di legge, per la gestione delle sanzioni, con le autorità preposte.

AREU dovrà comunque attivarsi, sin dalla data di inizio del noleggio, con gli uffici competenti, per il rilascio di permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, ecc.) qualora AREU ne abbia diritto.

Non è previsto alcun addebito da parte del Fornitore ad AREU per la gestione delle pratiche relative alle sanzioni.

8. CONSEGNA DEGLI AUTOVEICOLI E DECORRENZA DEL NOLEGGIO

Il Fornitore dovrà consegnare gli autoveicoli presso la sede di AREU Magazzino Regionale PANFLU (Via Ex Strada provinciale 161 – 20049 Settala MI - Fraz. Premenugo). Il servizio di consegna degli autoveicoli si intende comprensivo di ogni onere relativo a trasporto, eventuale imballaggio e asportazione dello stesso.

L'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura può avvenire anche mediante consegne ripartite. La consegna degli autoveicoli deve avvenire entro e non oltre il termine di 180 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data dell'ordine.

I tempi massimi di consegna possono essere prorogati di 15 giorni se il periodo che intercorre tra il momento dell'ordine e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento dell'ordine e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto.

Il canone del noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello della consegna dell'autoveicolo ad AREU.

Al momento del ritiro gli autoveicoli dovranno essere dotati di contrassegno (che potrà essere fornito in formato elettronico come previsto dalle norme in vigore) e certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione e del manuale operativo.

Gli autoveicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto). L'attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della Strada.

Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna con la sottoscrizione del quale AREU dichiarerà di aver ispezionato l'autoveicolo, la dotazione di bordo e gli accessori, di averne riscontrato la conformità a quanto richiesto con l'Ordinativo di Fornitura, di aver riscontrato l'assenza di vizi palesi.

In fase di consegna, l'autoveicolo dovrà essere munito di copia della seguente documentazione tecnica:

- a) libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura);
- b) manuale di istruzione per il personale di guida;
- c) tempari della casa costruttrice;
- d) elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza dirette e/o convenzionate con il Fornitore.

L'autoveicolo si intende "accettato" da AREU alla data in cui siano verificate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'autoveicolo risulti completo in ogni sua parte ed allestimento, nonché messo a punto e pronto per l'uso;
- b) l'autoveicolo sia munito di immatricolazione e di ogni altro documento necessario alla circolazione, previsto dalla normativa anche regolamentare vigente in materia;
- c) l'autoveicolo abbia superato con esito positivo tutte le prove funzionali.

Eventuali danni e/o mancanze rilevate da AREU all'atto della consegna dovranno essere riportati sulla bolla di consegna o su apposita "scheda rilevamento danni/mancanze" che sarà sottoscritta da AREU e, per il Fornitore, dal trasportatore.

Resta inteso che l'accettazione del prodotto non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza dei prodotti consegnati ai requisiti indicati nel presente

capitolato, del funzionamento dei prodotti stessi, della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati.

9. MANUTENZIONE

Il Fornitore dovrà offrire un servizio di assistenza e manutenzione completo sull'autoveicolo (motore, scocca, allestimento, ecc.). Tutti i costi e le spese relative all'erogazione del servizio (sia i costi della manodopera sia quelli dei materiali) saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Gli interventi previsti sono i seguenti:

- a) controlli periodici e interventi di manutenzione conseguenti (manutenzione programmata). La frequenza dei controlli periodici e la tipologia degli interventi di manutenzione sono previsti nel Libretto d'uso e manutenzione dell'autoveicolo;
- b) rabbocco livello fluidi e lubrificanti;
- c) riparazioni a seguito di forature;
- d) sostituzione dei materiali di consumo e di quelli non più affidabili (inclusi pneumatici e batterie non di trazione);
- e) revisione periodica MCTC (Annuale) se prevista;
- f) interventi di manutenzione su chiamata (riparazioni e/o sostituzioni) in caso di guasti dovuti a causa tecnica o alla normale usura.

È escluso dalla manutenzione l'allestimento specifico di soccorso richiesto su ogni autoveicolo. Tale manutenzione sarà a carico di AREU.

Nell'ipotesi di intervento di manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria), l'erogazione del servizio sarà concordata tra AREU e Centro di Servizio del Fornitore con almeno 7 (sette) giorni lavorativi di anticipo rispetto al supposto limite di raggiungimento km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione.

All'atto della consegna dell'autoveicolo presso il Centro di Servizio, AREU provvederà a segnalare le anomalie riscontrate e a sottoscrivere l'elenco dei lavori ritenuti necessari dal Centro di Servizio. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l'intera funzionalità dell'autoveicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati da AREU.

Considerando il profilo operativo degli autoveicoli, rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione, saranno ammesse delle tolleranze di ± 15 gg e/o ± 1000 km.

Nell'ipotesi di manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria), il guasto dovrà essere diagnosticato entro un massimo di 1 giorno lavorativo dalla data di presa in carico dell'autoveicolo da parte della rete assistenziale.

In entrambe le tipologie di intervento, il numero massimo di giorni concessi per la riparazione dell'autoveicolo è pari alle ore lavorative previste dai tempari ufficiali delle case costruttrici per le operazioni effettuate (suddivise per le ore della giornata lavorativa) e comunque

non potrà essere superiore a dieci giornate. Sarà possibile disporre di un giorno lavorativo ulteriore per il reperimento delle parti di ricambio.

Nel computo dei giorni concessi per la riparazione, non vanno considerati quello di ricovero, quello di diagnosi (solo per la manutenzione straordinaria) e quello necessario al reperimento delle parti di ricambio.

Gli interventi dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile e nel rispetto dei livelli di servizio specificati, fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti da AREU come tali, i cui tempi di intervento saranno specificamente concordati.

Non saranno coperti dal servizio di assistenza e manutenzione gli interventi di manutenzione (riparazioni o sostituzioni) dovuti a:

- a) mancanza di manutenzione ed abituali controlli (es.: mancanza di acqua e di olio, od impiego di altri prodotti non conformi alle prescrizioni del Fornitore);
- b) manutenzioni dell'autoveicolo non effettuata agli intervalli previsti (considerando il profilo operativo delle vetture, rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 1.000 km / ± 15 gg);
- c) riparazioni effettuate non in accordo con l'operatività prescritta dai manuali di officina;
- d) avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate;
- e) danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
- f) non corretto uso, uso improprio o uso con dolo dell'autoveicolo;
- g) uso dell'autoveicolo per partecipazione competitiva a gare sportive;
- h) negligenza/incuria o imperizia del guidatore (per negligenza/incuria si intende mancata tempestività nel segnalare difetti o danni all'autoveicolo o il non prestare l'adeguata attenzione nel preservare l'integrità dell'autoveicolo durante l'uso; per imperizia si intende l'utilizzo dell'autoveicolo senza averne l'adeguata padronanza e l'utilizzo dell'autoveicolo in condizioni di terreno o condizioni atmosferiche palesemente non consone al tipo di autoveicolo).

Sono esclusi, e quindi a carico di AREU:

- a) il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- b) la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- c) l'energia elettrica;
- d) il lavaggio interno ed esterno.

10. PNEUMATICI

Per ogni autoveicolo, oltre alla ruota di scorta (ove prevista), è prevista la fornitura del numero di pneumatici indicati nello schema sotto riportato (oltre a quelli in dotazione all'autoveicolo al momento della consegna):

Durata	Percorrenza massima	Pneumatici totali (esclusi quelli alla consegna)
60 mesi	150.000 Km	4 treni

Gli pneumatici potranno essere normali o termici, a richiesta di AREU. Eventuali ulteriori esigenze relative al numero massimo di pneumatici per i autoveicoli saranno oggetto di accordo col Fornitore.

Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta l'autoveicolo abbia percorso 30.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione degli pneumatici. Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.

Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento dei 30.000 chilometri, quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, e comunque quando il loro stato non renda sicuro l'uso dell'autoveicolo.

Gli pneumatici danneggiati a seguito di sinistro non saranno inclusi nel numero massimo di cui sopra.

È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli dell'altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo. Nel caso in cui per uno o più autoveicoli sia stato esaurito il numero massimo degli pneumatici in sostituzione, AREU sarà tenuta a sostituire a proprie spese gli pneumatici, qualora questi abbiano un battistrada inferiore a quanto previsto dalla legge o comunque quando il loro stato non rendesse sicuro l'uso dell'autoveicolo.

11. RIPARAZIONI DI CARROZZERIA E REVISIONI

Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte di AREU, pena la mancata riparazione dell'autoveicolo da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo.

È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente dell'autoveicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alza vetri, sedili, guarnizioni, ecc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti a casi accertati di dolo, incuria, negligenza o colpa grave da parte di AREU per i quali verranno addebitati ad AREU gli importi derivanti dal ripristino dell'autoveicolo.

L'autoveicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore.

Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale. Il Fornitore è tenuto a comunicare ad AREU le date ed i luoghi ove i autoveicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti a revisione. Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con AREU. Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di eventuale prerevisione, sono a carico del Fornitore. AREU non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. AREU sarà invece responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non abbia messo a disposizione l'autoveicolo da sottoporre a revisione.

12. SOCCORSO STRADALE

Il Fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che garantisca, 24 ore su 24, il trasporto dal punto di fermo dell'autoveicolo, situato in qualsiasi luogo sul territorio nazionale raggiungibile dai mezzi di soccorso mediante la viabilità ordinaria (sono pertanto esclusi, a titolo di esempio, gli interventi in percorsi fuoristrada o località con limitazioni sugli accessi), fino ad un Centro di Servizio ove gli autoveicoli possano essere riparati oppure possano fruire di piccoli interventi risolutivi in loco. Su richiesta di AREU l'autoveicolo dovrà essere ricoverato presso un Ente/Reparto situato in prossimità del luogo dove è avvenuta l'avaria; in questo caso, la stessa AREU provvederà successivamente, a propria cura e spese, a trasportare l'autoveicolo presso i centri assistenza indicati dal Fornitore.

Il servizio sarà assicurato per avarie non derivanti da incidenti stradali. Il soccorso dovrà essere fornito anche in caso di foratura di uno pneumatico.

Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore. Al conducente dell'autoveicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione, fatti salvi gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale oggi in monopolio di specifici operatori o gli interventi attivati tramite colonnine autorizzate che comportino l'intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dal Fornitore. Qualora AREU usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuta al pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.

Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata ad AREU. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi ad AREU.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente dell'autoveicolo e reso disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà

l'applicazione delle penali previste nel presente CSA oltre che l'addebito delle spese sostenute da AREU.

Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rimpatriare l'autoveicolo.

Non è incluso nel servizio il soccorso stradale per avarie derivanti da assenza di energia elettrica.

13. COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI

Il Fornitore dovrà fornire ogni singolo autoveicolo munito delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati e che potranno essere garantite, nei casi consentiti dalla legge, anche in autoassicurazione (quindi con rischio assunto in proprio dal fornitore).

Con il termine franchigia si intende il costo che AREU si potrà vedere addebitato dal Fornitore in caso di sinistro passivo così come definito nel presente Capitolato Tecnico.

I autoveicoli potranno essere guidati da personale sia dipendente sia non dipendente dell'AREU.

13.1 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire, in conformità alle norme previste dalla legge, il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dell'autoveicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione dell'autoveicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali.

Il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore al minimo previsto per legge e adeguato automaticamente ad eventuali variazioni dei valori minimi previsti dalla legge per tutta la durata dei contratti attuativi.

La garanzia per la responsabilità civile verso terzi dovrà essere prevista senza alcuna franchigia e/o scoperto per sinistro passivo.

Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità di AREU. L'accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi.

13.2 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo dell'autoveicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata e incluse le aree aeroportuali, esclusi i danni all'autoveicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

Il massimale per sinistro dovrà essere non inferiore al minimo previsto per legge e adeguato automaticamente ad eventuali variazioni dei valori minimi previsti dalla legge per tutta la durata dei contratti attuativi.

13.3 GUASTI ACCIDENTALI ("KASKO")

Nell'ambito di questa copertura l'assicuratore dovrà obbligarsi a indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in conseguenza di collisione con altri autoveicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata, incluse le aree aeroportuali.

La polizza "Kasko" dovrà contemplare anche eventuali danni a cristalli e/o affini.

La copertura "Kasko" non potrà prevedere franchigie e/o scoperti superiori a 400,00 Euro per sinistro.

13.4 INCENDIO, FURTO TOTALE E PARZIALE DELL'AUTOAUTOVEICOLO, COMPRESA L'AUTORADIO O ALTRE APPARECCHIATURE SE GIÀ INSTALLATE DAL FORNITORE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA

L'assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il autoveicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti all'autoveicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dall'autoveicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina);
- dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili se già previsti nell'autoveicolo assicurato.

La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell'autoveicolo.

La copertura dei predetti rischi non potrà prevedere franchigie superiori al 10% del valore commerciale dell'autoveicolo al momento del furto, desumibile dalla media ponderale dei periodici mensili EUROTAX GIALLO e AZZURRO (Sanguinetti Editore) con riferimento al mese di inclusione dell'autoveicolo. In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito all'autoveicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte presso rivenditori autorizzati.

13.5 COPERTURA RISCHI ULTERIORI

La copertura dei rischi derivanti da eventi sociopolitici, naturali, atti vandalici, rapina e rottura di cristalli è prevista come di seguito dettagliato:

- eventi sociopolitici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi;
- da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'assicurato) che prendano parte

- a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
 - vandalismo: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
 - rottura cristalli: in questo caso l'assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificate.

Dovrà inoltre essere prevista la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti (infortuni subiti dal personale di AREU aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell'autoveicolo dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990).

La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 300.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 300.000,00 in caso di invalidità permanente.

La copertura, inoltre, rimborsa fino alla concorrenza di € 3.000,00 (euro tremila/00) le eventuali spese mediche sostenute.

Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente dell'autoveicolo, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
- assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.

La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare AREU nelle pratiche da intraprendere (es.: compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, ecc.).

L'addebito ad AREU delle franchigie sopra descritte avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) per la responsabilità civile verso terzi, solo in caso di responsabilità accertata di AREU;
- b) per furto totale, successivamente alla chiusura dell'inchiesta oppure alla trascrizione al PRA della perdita di possesso;
- c) per furto parziale, successivamente alla riparazione o ripristino dell'autoveicolo, o all'avvenuta radiazione dello stesso in caso di non riparabilità;
- d) in caso di incendio, successivamente alla radiazione dell'autoveicolo (in caso di distruzione totale) o alla riparazione/ripristino dello stesso (in caso di danno parziale);
- e) per danni accidentali (Kasko), successivamente alla definizione del sinistro.

Tali addebiti potranno essere fatturati dal Fornitore separatamente dalla fatturazione dei canoni e dovranno prevedere i seguenti riferimenti:

- targa dell'autoveicolo in noleggio ad AREU;
- targa dell'autoveicolo della controparte (se previsto);
- conducente;
- data e luogo del sinistro/evento;
- tipo sinistro (furto, Kasko, etc.).

Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio ad AREU i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

In caso di sinistro, AREU dovrà far pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro via fax (o PEC) entro 48 ore e tramite posta entro 72 ore dalla data del sinistro stesso, al fine di consentire al Fornitore di motivare adeguatamente le ragioni e l'interesse dell'Amministrazione stessa, pena la mancata riparazione da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo in dotazione a ciascun autoveicolo.

14. SERVIZIO DI RICEZIONE CHIAMATE

Il Fornitore dovrà rendere disponibile un servizio di ricezione chiamate per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle 08:30 alle 17:30.

Il servizio avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:

- a) richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- b) richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- c) richieste di consulenza sui servizi contrattualizzati;
- d) elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio;
- e) altre richieste di informazione.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l'erogazione del servizio:

- a) un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;

- b) un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere i fax;
- c) un indirizzo di posta elettronica.

Nell'orario non coperto dal servizio, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di cortesia che accolga l'utente e indichi l'orario di erogazione del servizio.

Le risposte alle richieste di informazioni dovranno essere comunicate telefonicamente ad AREU via e-mail.

15. RETE DEI CENTRI DI SERVIZIO

Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza, diretti e/o convenzionati, presso i quali gli autoveicoli potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione previsti nel presente Capitolato o qualsiasi altro intervento si renda necessario. Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza o di carrozzeria o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto a garantire l'esistenza sul territorio italiano di una rete di Centri di servizio, presso i quali sia garantita l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.

Il Centro di servizio o l'insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00).

Il Fornitore dovrà garantire un servizio di assistenza telefonica con numero verde in grado di indicare in modo tempestivo il Centro di Servizio più vicino, la sua localizzazione, l'orario di servizio, il numero telefonico e fax e comunque dare supporto agli utilizzatori degli autoveicoli oggetto del presente Capitolato.

AREU si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo, il Fornitore si obbliga a permettere l'accesso nelle officine, proprie o convenzionate, ai delegati di AREU e a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione.

All'atto della presa in carico dell'autoveicolo da parte della rete di assistenza, dovrà essere compilato un "documento di entrata" da cui risulti la data di accettazione dell'autoveicolo.

L'autoveicolo dovrà essere riconsegnato con un "documento di uscita" redatto dal Centro di servizio, dal quale risulti il tipo di intervento effettuato, le ore lavorative impiegate, i materiali utilizzati e la data di ultimazione dei lavori eseguiti. Tale documento dovrà riguardare esclusivamente gli interventi rientranti nel "Pacchetto di Assistenza"; qualora l'autoveicolo necessiti di interventi aggiuntivi, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, riparazioni conseguenti al coinvolgimento dell'autoveicolo in un incidente stradale e non), dovrà essere redatto un "documento di uscita" separato.

16. RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

Sarà cura del Fornitore contattare AREU almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione.

È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione dell'autoveicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, AREU è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.

Gli autoveicoli saranno riconsegnati da AREU alla scadenza naturale del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede concordata con il Fornitore.

Il Fornitore è tenuto a redigere un verbale di riconsegna dell'autoveicolo (Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna). Il verbale dovrà essere sottoscritto da AREU o da persona da questa incaricata che definisca, in maniera certa ed inequivocabile, la data di restituzione dell'autoveicolo e, quindi, la chiusura del contratto di noleggio.

17. PERCORRENZE CHILOMETRICHE

Alla scadenza di ogni contratto, verranno addebitati ad AREU i chilometri eccedenti la percorrenza contrattuale prevista, pari a 150.000 km, senza alcuna franchigia.

L'addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell'importo (es. nel caso di contratto 60 mesi e 150.000 km con percorrenza a fine contratto di 154.550 km, saranno addebitati 4.550 km).

Il rimborso per le percorrenze eccedenti avverrà per il 100% della differenza tra la percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto.

Il costo dei chilometri in eccesso sarà calcolato utilizzando la seguente formula:

P = (Canone*N)/km dove

P = costo per Km in eccesso

Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa)

N = durata del noleggio espressa in mesi

Km = percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

18. VARIAZIONI

La fornitura richiesta comprende le prestazioni indicate nel presente CSA. L'oggetto della predetta fornitura potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione rispetto a quanto specificatamente definito ai precedenti articoli ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di riduzione della fornitura, risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, oltre il quinto dell'importo previsto dall'art. 120, comma 9, AREU dovrà onorare la percorrenza contrattuale prevista. Pertanto, il rimborso chilometrico sarà valutato in

funzione della percorrenza effettiva dell'autoveicolo al momento della restituzione. Ad esempio, in caso di contratto originario pari a 60 mesi e 150.000 km, se il contratto si interrompe al quarantesimo mese e chilometri percorsi reali pari a 83.500, AREU dovrà pagare i chilometri mancanti contrattuali, oltre il quinto ex art. 106 comma 2, pari a 36.500 ($150.000 - 1/5 = 120.000 \rightarrow 120.000 - 83.500 = 36.500$ KM) attraverso la formula utilizzata per il computo dei chilometri eccedenti sopra indicata.

19. TEMPI DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Il contratto inizierà a decorrere dalla data del verbale di consegna e il canone del noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello della consegna degli autoveicoli.

20. CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'impresa aggiudicataria è tenuta a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente CSA e nei suoi allegati. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e a ogni attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l'impresa si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'impresa aggiudicataria non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.

21. OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA FORNITRICE

L'impresa aggiudicataria, successivamente al ricevimento della lettera di affidamento, deve comunicare ad AREU il nominativo del proprio referente incaricato della gestione operativa e legale del contratto.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese e gli oneri non espressamente posti dal presente Capitolato a carico di AREU.

22. PENALI

Le penali sono applicabili in relazione a quanto richiamato dal presente CSA e rispetto a quanto offerto dall'impresa aggiudicataria e sono comunicate all'impresa stessa. Possono essere comminate cumulativamente, in concorrenza di più inadempienze previste da diverse disposizioni, ed il loro importo viene decurtato dalla prima fattura successiva alla

comunicazione delle penali da applicare, oppure mediante l'incameramento del deposito cauzionale definitivo.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, AREU potrà procedere alla risoluzione del contratto corrispondente.

Ai fini dell'applicazione della penalità le frazioni di giorno sono arrotondate ad una giornata intera (esempio 2 giorni e 12 ore divengono 3 giorni).

AREU si riserva altresì la facoltà di applicare una penale fino ad € 500,00 per ogni inadempienza contrattuale, in particolare in relazione alla corretta esecuzione delle verifiche periodiche richieste.

AREU si riserva comunque di applicare penali in caso di inadempienze, anche sopra non elencate, che Le arrechino danno, proporzionalmente al danno arrecato e fatto salvo contraddittorio con Il Fornitore.

Constatato l'inadempimento e/o ritardo, così come rilevato dal DEC, AREU comunicherà con PEC all'aggiudicataria la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultima potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto al DEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di AREU e del DEC, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate. Nel caso invece di annullamento della penale, la somma trattenuta verrà restituita senza che su di essa possano essere vantati interessi da parte dell'impresa aggiudicataria.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

23 DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, valida fino al termine del contratto fatto salvo quanto disposto dal citato articolo. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato ad AREU. L'impresa aggiudicataria potrà optare per uno dei modi previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 (cauzione o fideiussione); anche alla garanzia definitiva sono applicate le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva è prestata, ai sensi dell'art. 117 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 117, comma 7, la fideiussione o cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia Sanitaria interessata. La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente – a seguito di sua esplicita richiesta – entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

È facoltà di AREU incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con comunicazione PEC, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante. La ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che AREU impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

24 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In osservanza alle disposizioni previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le modalità di fatturazione elettronica.

Con riferimento all'adempimento previsto dalla normativa e indicato nel decreto MEF del 27 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2020 per ordini relativi a beni ed a partire dal 1° gennaio 2021 per ordini relativi a servizi sanitari e non sanitari, prevede l'entrata in vigore dell'obbligo di invio degli ordini in formato elettronico per il tramite di NSO.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

Viale Monza n. 223 - 20126 Milano

Partita Iva e Codice Fiscale: 11513540960

Codice Univoco Ufficio: YEEDM3

Nome dell'Ufficio: S.C. Economico Finanziario.

e devono indicare i seguenti elementi obbligatori:

- dati anagrafici e fiscali completi;*
- codice IBAN relativo al pagamento a mezzo bonifico bancario;*
- codice identificativo di gara (CIG) e codice unico di progetto (CUP), se presente.*

Inoltre, si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto della

fatturazione che dovesse risultarne priva, i seguenti riferimenti:

- delibera di aggiudicazione;
- ordine di acquisto;
- chiara descrizione delle forniture di beni e/o servizi;
- bolla di consegna ove esistente.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (No-Tier) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche arriveranno alla S.C. Economico Finanziario per la registrazione nel sistema contabile dell'Ente che provvederà ad inviarle al DEC per le verifiche di competenza.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza trimestrale posticipata.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da parte della S.C. Economico Finanziario (data di arrivo sull'Hub regionale) secondo le modalità previste dalla legge.

In caso di ritardato pagamento per motivazioni esclusivamente imputabili all'Ente, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito calcolati sui giorni di effettivo ritardo, al netto dell'eventuale periodo di sospensione per l'evasione di richieste di documentazione di supporto e/o chiarimenti da parte dell'Ente al Fornitore.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al pagamento delle penali e di tutti gli importi sostenuti dall'Ente per inadempienze contrattuali.

L'Ente non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'Impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Nessuna commissione bancaria o spesa di transazione è posta a carico dell'Ente.

25 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

Il personale addetto all'esecuzione della fornitura deve essere regolarmente assunto dall'impresa aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

Lo stesso dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa aggiudicataria è obbligata, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Il Fornitore si impegna a esibire su richiesta dell'Agenzia la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

26 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore e, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'amministrazione dei dipendenti dell'impresa aggiudicataria, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

L'impresa si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

L'impresa aggiudicataria, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti dell'AREU, nonché di terzi.

27 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI

Vista la natura dei servizi, si rileva che non sussistono interferenze; pertanto, i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a euro 0,00.

28 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

L'impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità inerente alla fornitura ed al rispetto dei principi e delle misure di sicurezza fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Decreto n. 101/2018.

Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione della fornitura o da cause ad essa connesse, derivassero a ciascuno dei committenti o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'impresa aggiudicataria), è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria, a copertura dei rischi della fornitura, deve presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione, con l'espressa rinuncia - da parte della medesima - ad ogni azione di rivalsa nei confronti di AREU.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, inclusa AREU, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione della fornitura, per ogni danno - anche se qui non menzionato. Copia autentica ex articolo 18 del D.P.R. n. 445/2000 di detta polizza dovrà essere consegnata, pena la decadenza dell'aggiudicazione, ad AREU in sede di contratto. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, ad AREU e preventivamente accettate dalla stessa.

L'importo del massimale non potrà essere inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

29 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

L'Impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'impresa aggiudicataria è responsabile nei confronti dei terzi e di AREU per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a risarcire AREU del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente CSA, ogniqualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite da AREU.

30 SUBAPPALTO E CESSIONE

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'impresa - in sede di offerta - dovrà indicare le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Le modalità del subappalto saranno quelle previste dal menzionato articolo.

Il subappalto deve essere autorizzato da AREU.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti di AREU. L'impresa aggiudicataria è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Si rimanda all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

In tal caso è fatto obbligo all'impresa di depositare, presso AREU, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, AREU provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'Impresa aggiudicataria, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Fatte salve le ipotesi previste dall'art. 119, comma 11 del D. Lgs. 36/2023.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consorziali, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità ad AREU, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad AREU. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili ad AREU qualora AREU non le rifiuti con comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. AREU, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso in cui è stata notificata la cessione, AREU può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, stipulato.

31 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura massima dell'ottanta per cento della variazione ISTAT, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT

Generale NIC tendenziale cod.00 del mese antecedente a quello di decorrenza contrattuale (es. il contratto decorre dal mese di luglio 2025, al secondo anno di esecuzione del contratto potrà essere applicato l'indice ISTAT riferito al mese di giugno 2026 etc...).

La revisione dei prezzi di cui al presente articolo potrà essere riconosciuta alla scadenza di ogni annualità contrattuale (a partire dalla seconda annualità) e previa richiesta scritta dell'appaltatore che deve pervenire tra l'1 e il 31 gennaio, debitamente motivata e con opportuna documentazione a comprova.

La Stazione Appaltante, valutata la documentazione ricevuta e previo contraddittorio con la controparte, concluderà la procedura entro 60 giorni solari dal ricevimento della documentazione completa comprovante l'effettivo incremento così come richiesto. Tale documentazione dovrà dare evidenza dell'incremento delle singole voci di composizione dell'offerta così come presentata e dovrà essere inviata contestualmente alla richiesta di variazione, se non dovesse pervenire alcuna documentazione a supporto la richiesta si intenderà non accettabile e verrà rigettata immediatamente.

32 RISERVATEZZA

Tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, codici sorgenti, documenti e formule segrete e nuove (in seguito "informazioni"), trasferite al Fornitore o di cui il Fornitore venga a conoscenza nell'ambito del contratto, non potranno essere divulgate e/o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al contratto.

Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e collaboratori del Fornitore (e/o delle Società consorziate).

L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio.

È fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel presente accordo, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell'altra Parte o di terzi, acquisiti nell'esecuzione del presente contratto, salva l'autorizzazione scritta dell'altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza.

Alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse.

Tali informazioni hanno un alto valore strategico per il committente e il loro uso illegittimo o non corretto costituisce inadempienza contrattuale. Conseguentemente il Fornitore si obbliga sin da ora a risarcire ogni eventuale danno subito dal committente per effetto dell'inosservanza dell'obbligo di riservatezza.

33 MONITORAGGIO E DECURTAZIONE DEL CANONE

AREU adotterà, fin dalla fase di avvio della fornitura, un monitoraggio continuo per valutare la corretta attivazione ed erogazione come da contratto.

Nel caso in cui la rilevazione evidenziasse situazioni di criticità, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta ad intervenire a ripristinare la fornitura come da contratto.

Al riscontro di una diminuzione della fornitura che comprometta l'attività prevista, nell'ambito del monitoraggio e liquidazione delle competenze mensili, verranno attivate decurtazioni sul canone proporzionali al livello di disservizio accertato.

La decurtazione del canone avverrà in seguito a comunicazione motivata di AREU. L'impresa potrà opporsi con motivate controdeduzioni entro 15 gg. solari dalla notifica delle contestazioni.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di AREU e del DEC, ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le decurtazioni come sopra indicate.

34 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AREU avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico dell'impresa aggiudicataria;
- nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- in caso di sub-appalto non autorizzato da AREU ai sensi del successivo articolo;
- qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con PEC da parte della stazione appaltante nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art.3 della Legge n.136/13.08.2010.

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'impresa aggiudicataria, la stazione appaltante ha il diritto di:

- assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- addebitare all'impresa aggiudicataria una quota fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa), a titolo di penale e di indennizzo dovuto alle stazioni appaltanti, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla ditta per il contratto precedentemente svolto;
- incamerare il deposito cauzionale e/o richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, AREU si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L'impresa aggiudicataria si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all'interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative dell'ente e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra Impresa nell'esecuzione del contratto.

Sono fatte salve comunque le disposizioni degli art.li 121-122-123 del D.Lgs. 36/2023.

35 FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria nella fase di indizione e svolgimento della procedura di gara sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

36 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si informa che, ai sensi dell'art.15 e dell'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023, per la presente gara il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Alex Zambroni, Direttore SSD Logistica, Magazzino e Unità Mobili e il Responsabile della fase di affidamento è il Dott. Alessandro Gervasi, Direttore f.f. S.C. Gestione degli Approvvigionamenti (e-mail approvvigionamenti@areu.lombardia.it).

Milano, 11.11.2024

f.to digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Lombardo